1

Deliberazione n.3 dell'11.1.1996

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine al criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 21. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali de garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

AUDIVIOUE

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

(art. 1) Criteri metodologici

Le Università de vranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito suggerite.

(art. 2) Clausole generali 2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di selepero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere commicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere commicate a tutti i Rettori degli Atonei interessati.

5-411-4004 11.10

În ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sonsi dell'art. 2.6 L n. 146/1990, tempestiva ed adequata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inscrire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque depominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

- 2.2 Tra uno sciopero ed il successivo deve assere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.
- 2.3 La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle

A partire dal 2º sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inscrimanto dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata dove essere contenua nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una mova vertenza

(art. 3) Individuazione delle prestazioni indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personate docente universitario che svolge funzioni di assistenza santiaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico e i, in ogni caso, non possono pregiudicare il mimero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Phi MURAT ACH. UNFU IND.

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonchè delle colture biologiche

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonchè quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od

3.5 - PROVE CONCORSUALI

137011-Koud 11-10

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essore garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AL ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Renori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Teonologica, all'Agenzia per la Rappresemanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente del Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologice Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.